

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Daniela GIRAUDDO	Segretario f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pietro Molino Romano ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. [RICORRENTE], nato il [OMISSIS] a [OMISSIS] (cod. fisc. [OMISSIS]) del Foro di Catania, difeso dall'avv. [OMISSIS] del Foro di Catania, avverso la decisione n. 14/2022 emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catania in data 28.3.2022 con la quale è stata irrogata la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi sei;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS] in sostituzione dell'Avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Enrico Angelini svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

L'avvocato [RICORRENTE] del Foro di Catania è stato sottoposto a procedimento disciplinare dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catania per rispondere dei fatti di cui ai seguenti capi di incolpazione:

- Capo A) violazione degli artt. 9 e 10 ncdp poiché, ponendo in essere le seguenti condotte *“del reato di cui all’art. 380 co. 1 cod. pen. perché in qualità di patrocinatore di [AAA] e di [BBB], giusta procura a lui conferita ai fini della presentazione di ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Messina avverso l’avviso di rettifica e liquidazione n. [OMISSIS] emesso dall’Agenzia delle Entrate di Messina, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arrecava nocumento agli interessi dei propri assistiti: in particolare il [RICORRENTE], dopo aver ricevuto la procura dagli assistiti, nonché la corresponsione della somma di euro 150,00, ometteva di presentare il ricorso sopra indicato. In conseguenza di ciò, divenuto esecutivo l’avviso di rettifica a liquidazione, veniva emessa nei confronti della [AAA] e del [BBB], cartella di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ancora il [RICORRENTE] presentava nell’interesse degli assistiti, di ciò ignari, istanza di ammissione al gratuito patrocinio contenente indicazioni non veritiere sulla situazione reddituale degli assistiti a seguito delle quali veniva iscritto a carico della [AAA] e del [BBB] il procedimento penale n. R.G.N.R. e [OMISSIS]/2027 e [OMISSIS]/2017 che venivano definiti con decreto di archiviazione. Con recidiva, in Messina in epoca anteriore e prossima al 12 dicembre 2016” non osservava i doveri di indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro e non adempiendo fedelmente il mandato ricevuto, non svolgendo la propria attività a tutela dell’interesse della parte assistita senza tenere conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa. In Catania nelle date suindicate;*

- Capo B) violazione degli artt. 9 e 50 ncdp commi 1 e 5 poiché ponendo in essere le seguenti condotte: *“del reato di cui agli artt. 81 e 481 cod. pen., per non aver, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso nel medesimo contesto temporale, nell’esercizio della professione forense, falsamente attestato, nelle istanze di ammissione al gratuito patrocinio presentate a nome di [AAA] e di [BBB] la veridicità delle firme asseritamente riconducibili a questi ultimi. Con recidiva, in luogo imprecisato il 19.11.2016” non osservava i doveri di indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro e verità;*

- CAPO C) violazione all’art. 9 ncdp poiché ponendo in essere le condotte di cui ai Capi A) e B) faceva sì che gli esponenti venissero sottoposti a procedimento penale [OMISSIS]/2017 RGNR della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina non

osservando i doveri di indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro. Tutti commessi nelle date e nei luoghi su indicati.

La vicenda disciplinare trae origine dalla comunicazione, datata 2 settembre 2019, con la quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, informava il COA di Catania dell'avvenuto esercizio dell'azione penale (mediante decreto di citazione a giudizio) a carico dell'avvocato [RICORRENTE], imputato - nell'ambito del processo n. [OMISSIS]/2018 R.G.N.R. - mod. 21 - per i reati di patrocinio infedele (di cui all'art. 380 c.p.) e falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (di cui all'art. 481 c.p.) commessi, in continuazione tra loro, nei confronti dei sigg. [AAA] e [BBB]. In particolare, il [RICORRENTE], officiato della difesa da parte degli assistiti al fine di proporre impugnativa avverso l'avviso di rettifica e liquidazione n. [OMISSIS] emesso dall'Agenzia delle Entrate di Messina, pur avendo ricevuto il relativo compenso (euro 150,00), non provvedeva a proporre ricorso e, al contempo, presentava, nell'interesse di entrambi, al COA di Catania istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato attestando falsamente la veridicità delle firme vergate in calce agli atti.

Radicatosi il procedimento davanti al CDD di Catania l'incolpato si difendeva sostenendo di avere ricevuto dai signori [BBB] [AAA] nell'anno 2015 un primo incarico per impugnare un avviso di rettifica e liquidazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Messina, peraltro senza ricevere dai clienti il compenso pattuito.

L'anno successivo 2016 aveva ricevuto un ulteriore analogo incarico (avviso di rettifica di € 9.634,52) che è quello in oggetto, ricevendo rassicurazioni del pagamento di entrambe le pratiche.

In data 13.1.2017 aveva depositato il ricorso, e, pochi giorni dopo, in data 15.3.2017 i clienti venivano invitati dalla Guardia di Finanza per indagine su patrocinio a spese dello Stato indebitamente richiesto.

Si trattava in realtà, secondo la difesa, di un mero errore e cioè di uno scambio tra due pratiche simili una delle quali aveva diritto al patrocinio a spese dello Stato.

Pertanto, l'avv. [RICORRENTE] aveva provveduto subito a presentare istanza di rinuncia alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Successivamente chiedeva ai clienti il pagamento delle proprie competenze, che rimaneva inevasa; al contrario, riceveva richiesta giudiziale di risarcimento danni per la somma di € 9.634,52, e cioè per la somma di cui all'avviso di rettifica.

Riferiva l'incolpato che la procedura giudiziale era stata definita con il pagamento da parte della propria compagnia di assicurazione per l'attività professionale, di una somma a favore dei signori [BBB] [AAA], pienamente satisfattiva per i clienti, che pertanto non avevano subito alcun danno.

Il CDD, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, ha affermato la disciplinare responsabilità dell'avv. [RICORRENTE] basando, essenzialmente, il giudizio di colpevolezza sulla sentenza ex art. 444 c.p.p. (*Applicazione della pena su richiesta delle parti*) emessa a conclusione del processo n. [OMISSIS]/2018 R.G.N.R. - mod. 21 – che vedeva l'incolpato, imputato per i reati di patrocinio infedele (di cui all'art. 380 c.p.) e falsità ideologica (di cui all'art. 481 c.p.) commessi, in continuazione tra loro, nei confronti dei sigg. [AAA] e [BBB].

In particolare, il [RICORRENTE] ha concordato la pena della reclusione per mesi 9 (nove) e della multa pari ad euro 268,00.

Nella parte motiva della decisione, il CDD affronta, in via preliminare la questione della sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione di quello penale per i medesimi fatti. Sul punto l'Organo disciplinare ha ritenuto non necessaria la sospensione in ragione della previsione *illo tempore* vigente di cui all'art. 653 (*Efficacia della sentenza penale [di assoluzione] nel giudizio disciplinare*), comma 1-bis, c.p.p. che testualmente stabiliva che “*la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso*”.

Circa, poi, la rilevanza disciplinare delle condotte addebitate in sede penale, il CDD reputa integrate le violazioni degli artt. 9 e 10 con esclusione di quella di cui all'art. 50, commi e 1 5, CDF in quanto questa ultima norma “*si riferisce al dovere di verità dell'avvocato in relazione all'introduzione nel procedimento di elementi di prova falsi ove la fattispecie contestata si riferisce ad una falsa attestazione di autenticità delle firme nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, pertanto, tale condotta, certamente rilevante sul piano disciplinare, si sostanzia, tuttavia, anche essa in una ulteriore violazione dell'art. 9 N.C.D.F.*”.

Sul trattamento sanzionatorio, il Giudice della disciplina giunge a comminare la sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi 6 (sei) per la ritenuta gravità della condotta.

Avverso il provvedimento del CDD di Catania l'avvocato [RICORRENTE] ha proposto, per il tramite di procuratore speciale a ciò nominato, tempestiva impugnazione chiedendo che il CNF:

- *in via principale*, revochi la sanzione disciplinare comminata;
- *in via subordinata*, applichi la sanzione minima.

Il ricorso è un *unicum* argomentativo dalla lettura del quale è possibile evincersi che il ricorrente sostiene la insussistenza della propria responsabilità disciplinare.

In particolare, deduce la insussistenza delle violazioni delle previsioni di cui agli artt. 9 e 10 CDF in quanto sostiene di avere depositato in data 13 gennaio 2017 presso la Commissione tributaria provinciale di Messina il ricorso con il quale impugnava le cartelle esattoriali

emesse a carico dei signori [AAA] e [BBB], pur non avendo percepito gli onorari precedentemente concordati.

Deduce, altresì, che, una volta venuto a conoscenza dell'invito formulato della Guardia di Finanza ai signori [AAA] e [BBB] per essere identificati ed informati di essere sottoposti ad indagine in ordine al reato di cui all'art. 95 del Testo Unico in materia di spese di giustizia (115/2002), di essersi attivato - sostenendo che trattavasi di errore materiale ovvero "che erano state scambiate due pratiche simili" – motivo per cui comunicava agli assistiti che, su loro mandato, avrebbe avanzato istanza di rinuncia al patrocinio a spese dello Stato.

Cosa che il [RICORRENTE] sostiene di avere effettuato in data 12 aprile 2017.

In ultimo, a conforto della insussistenza di condotte deontologicamente rilevanti sostenuto, nel ricorso viene riportato testualmente che il Giudice civile, a pagina 4 dell'ordinanza emessa nell'ambito del giudizio recante RG [OMISSIS]/2020 iscritto presso il Tribunale di Catania, stabilisce che "*a ben vedere nell'ambito del summenzionato procedimento penale non risulta alcuna dichiarazione da parte dell'avv. [RICORRENTE] con la quale si sarebbe attribuita la "paternità" delle sottoscrizioni né risulta accertata la falsità delle stesse*".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre premettere che la nuova previsione dell'art. 653 c.p.p., c.1-*bis* entrata in vigore il 30 dicembre 2022 con la conseguenza che – trattandosi di norma processuale - non soggetta principio di retroattività della *lex mitior* - non può trovare applicazione in questa sede.

Pertanto, questo giudice deve considerare ai fini della decisione la normativa vigente al momento della pronuncia della sentenza impugnata, che equiparava gli effetti del patteggiamento a quelli di una sentenza di condanna anche nel giudizio disciplinare.

Considerato pertanto tale principio, non è possibile attribuire alcun valore esimente o scriminante alla ricostruzione alternativa del fatto proposta dal ricorrente, dato che lo stesso in occasione del procedimento penale ha chiesto applicazione di pena, con le conseguenze sopradescritte.

Quanto alla valutazione deontologica delle condotte accertate, va confermata la decisione del CDD che ritiene integrato il disposto dell'art. 9 e dell'art. 10 del Codice Deontologico vigente con motivazione completa ed esente da vizi; infine appare del tutto congrua la decisione impugnata, anche per quanto riguarda l'entità della sanzione irrogata.

Nessuna delle eccezioni e motivazioni formulate nel ricorso appare pertanto meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense respinge il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 novembre 2023.

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Daniela Giraudò

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 7 maggio 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giovanna Ollà